



**ORDINANZA MUNICIPALE**  
concernente la riscossione della tassa sui cani

(del 04.06.2014 - ris. mun. 477)

Il Municipio di Bodio, richiamate le seguenti normative:

- art. 4 Legge sui cani;
- direttiva 18.04.2014 Ufficio veterinario cantonale;
- art. 192 Legge organica comunale (LOC) ;
- art. 44 Regolamento d'applicazione della LOC (RALOC),

ordina:

**Campo d'applicazione**

art. 1 La presente ordinanza disciplina il prelievo della tassa sui cani.

**Assoggettamento alla tassa**

art. 2 Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, della tassa annuale nel proprio Comune di residenza, ad eccezione dei casi seguenti:

- a) detentori di cani di età inferiore ai 3 mesi;
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

**Nuovi cani nati o introdotti nel corso dell'anno**

art. 3 Nel corso dell'anno si renderà necessario fatturare i nuovi cani giunti sul territorio (provenienti da altri Comuni, da altri Cantoni o dall'estero).

**Cambiamento di domicilio del proprietario**

art. 4 In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, la tassa è dovuta una sola volta. Il proprietario del cane può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa nel Comune dove il cane, nell'anno di computo, è stato tenuto precedentemente.

**Cambiamento di proprietario**

art. 5 In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo proprietario del cane può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa da parte del precedente proprietario.

**Rimborsi**

art. 6 Per i cani deceduti nei primi tre mesi dell'anno (vedi art. 2 lett.b)) il proprietario può chiedere il rimborso della tassa al Comune dove è già stata pagata la stessa.

**Altri esoneri**

art. 7 La competenza di introdurre esoneri al pagamento, ad esempio per cani di utilità, di servizio o per enti ed associazioni di interesse pubblico, è del Consiglio di Stato.

### **Ammontare della tassa**

- art. 8
- 1) La tassa è fissata in fr. 75.-- per ogni cane registrato all'anagrafe canina (banca dati ANIS);
  - 2) la tassa è prelevata dalla Cancelleria comunale che provvederà ad emettere la relativa fattura entro il 31 marzo;
  - 3) l'importo è da versare entro 30 giorni alla cassa comunale;
  - 4) eventuali reclami dovranno essere presentati al Municipio in base a quanto riportato sulla fattura;
  - 5) ogni proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi cambiamento circa l'acquisto, il decesso o il cambio di proprietà dell'animale;
  - 6) il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv 3 della Legge sui cani.

### **Disposizioni abrogative / Entrata in vigore**

- art. 9
- 1) abroga ogni disposizione contraria o incompatibile concernente il prelievo della tassa sui cani;
  - 2) entra in vigore immediatamente;
  - 3) viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni (art. 192 LOC e 171 RC), a contare dal 21 luglio al 4 agosto 2014;
  - 4) contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione (termine di ricorso/ferie giudiziarie: 15 settembre 2014 - artt. 192 LOC, 208 LOC, 44 RALOC).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

Marco Costi

Maria Teresa Citino